

Parere motivato sul rapporto tra Esecutore Testamentario ed
Erede beneficiario

Dr. Pasquale Matarrese

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
CRESTETTO - MATARRESE
NOTAI IN MILANO

Egregio
Dr. Anselmo Stucchi
Viale Luigi Majno n.17
20122 Milano

E.p.c. Trifirò & Partners
Avvocati
Via San Barnaba n.32
20122 Milano
avv. Salvatore Trifirò

Oggetto: Successione sig.ra Enrica Pessina ved. Invernizzi
- rapporto tra Esecutore Testamentario ed Erede beneficiato e i suoi
riflessi sull'attività dell'erede beneficiato

Milano lì 15 marzo 2005

Egregio dr. Anselmo Stucchi

In risposta al parere richiestoci circa:

" 1. Rapporto tra Esecutore testamentario ed Erede beneficiato;

- a) chiarimento su quale istituto prevalga nel caso di specie, anche alla luce delle conseguenze di disciplina relative alla diversa modalità di liquidazione dei creditori e dei legatari previsti dalla legge ;*
- b) Nel caso in cui si ritenga prevalente l'istituto del beneficio di inventario se sia più opportuno procedere con la liquidazione individuale ovvero con la liquidazione concorsuale, atteso che solo in*

quest'ultimo caso è possibile individuare con certezza un termine finale della procedura per i beni immobili. "

Le espongo qui di seguito la sintesi di una ricerca dottrinale e giurisprudenziale sugli argomenti sopra evidenziati.

1. Rapporto tra Esecutore testamentario ed Erede beneficiato.

a) chiarimento su quale istituto prevalga nel caso di specie, anche alla luce delle conseguenze di disciplina relative alla diversa modalità di liquidazione dei creditori e dei legatari previsti dalla legge ;

Il suddetto rapporto non trova alcuna disciplina nel codice civile.

i. Tesi della legittimazione alla liquidazione da parte dell'erede:

Secondo alcuni autori ¹ spetterebbe sempre all'erede beneficiato la legittimazione alla liquidazione dei creditori ereditari e dei legatari, competendo all'esecutore il diritto-mera azione di controllo sull'attività svolta.

La prevalenza dell'amministrazione dell'erede beneficiato si fonda sul rilievo che " *i poteri dell'erede beneficiato sono chiaramente finalizzati alla liquidazione del compendio ereditario attraverso una rigorosa procedura che tende a salvaguardare gli interessi in gioco e crea responsabilità e sanzioni; analoghi poteri non spettano all'esecutore la cui attività di liquidazione può esercitarsi solo in quanto rivolta alla realizzazione della volontà testamentaria "*²

ii. Tesi che all'esecutore testamentario, in caso di concorso con l'erede beneficiato, spetti sia l'amministrazione che la liquidazione dell'eredità

Secondo alcuni autori³, all'Esecutore testamentario, in caso di concorso con l'erede beneficiato, spetterebbe sia l'amministrazione che la liquidazione dell'eredità in quanto l'esecutore testamentario sarebbe attivamente e passivamente legittimato a tutti gli atti che sono previsti dalla disciplina della liquidazione dell'eredità beneficiata.

Pertanto all'esecutore testamentario, dietro autorizzazione dell'autorità giudiziaria spetterebbe la scelta tra liquidazione individuale o concorsuale, con tutti i conseguenti adempimenti, mentre all'erede beneficiato rimarrebbe il controllo dall'esterno sull'attività dell'esecutore.

¹ (Contursi Lisi, 1950, 154; Capozzi, 1982, 612; Cuffaro, 1997, 378

² Vicari 1994, 1338.

³ Talamanca, 1965, 492 e 1970, 994.

Conclusione

Riteniamo, alla luce delle considerazioni su esposte, che l'erede beneficiario sia legittimato alla liquidazione dei crediti ereditari e dei legati.

Questa tesi è condivisibile in quanto vi è un complesso di disposizioni che, in tanto si giustificano, in quanto predisposte per l'erede beneficiario e sono collegate alla sanzione della decadenza dal beneficio.

Il quadro normativo delle procedure di liquidazione non è rivolto all'esecutore testamentario bensì all'erede beneficiario, con tutte le conseguenti sanzioni.⁴

* * * * *

- b)** *Nel caso in cui si ritenga prevalente l'istituto del beneficio di inventario se sia più opportuno procedere con la liquidazione individuale ovvero con la liquidazione concorsuale, atteso che solo in quest'ultimo caso è possibile individuare con certezza un termine finale della procedura per i beni immobili.*

Ritenuto che all'erede beneficiario spetti la procedura di liquidazione esaminiamo le due forme che la legge gli consente (artt. 495 - 498 e seguenti del c.c.):

ii.a. liquidazione individuale:

l'estinzione delle passività ereditarie avviene mediante pagamenti individuali man mano che i creditori ereditari ed i legatari si fanno avanti: vale la regola del *prior in tempore potior in iure*.

ii.b. liquidazione concorsuale.

Vi è una procedura concorsuale ed i pagamenti possono essere effettuati solo dopo che i crediti siano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo: vale la regola della *par condicio creditorum*.

La scelta tra la liquidazione individuale e quella concorsuale è rimessa all'erede beneficiario, ma quest'ultima può essere provocata dai creditori e dai legatari mediante opposizione alla liquidazione individuale.

⁴ Questa tesi è da condividere anche se la Corte di Cassazione, in un'occasione, ha ammesso che l'esecutore testamentario possa procedere alla liquidazione concorsuale di cui all'art. 498 c.c.Cass. 23 giugno 1960 n.1661, F. I. 1961, I, 2059.

Liquidazione individuale

Termini:

Inventario eretto dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, come nel caso di specie della " Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi "

Il Notaio che ha redatto l'inventario dopo l'accettazione con beneficio deve nel termine di UN MESE fare inserire nel Registro delle Successioni, conservato presso il Tribunale l'annotazione della data di ultimazione dell'Inventario (art.484 c.c.) . Trascorso UN MESE dalla citata annotazione nel Registro delle Successioni l'erede (Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi), (quando creditori e legatari non si oppongono⁵) paga i creditori e i legatari a misura che si presentano (art.495 c.c.) . La cessazione della liquidazione individuale avviene con il soddisfacimento di tutti i creditori e legatari (oppure con l'esaurimento delle attività ereditarie). La legge non pone alcun limite temporale alla liquidazione nè prevede una scadenza entro la quale i creditori ed i legatari debbano far valere i loro diritti.

Liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 503 c.c.

Trascorso il termine di un mese dall'annotazione nel Registro delle Successioni della data di ultimazione dell'inventario l'erede beneficiario è in facoltà di optare, se preferisce, per la liquidazione concorsuale. (vi è obbligato qualora gli sia stata notificata opposizione da parte dei creditori o legatari durante il suddetto periodo).

Opposizione notificata:

L'erede beneficiario non può eseguire pagamenti ma deve provvedere alla liquidazione nell'interesse di tutti i creditori attraverso la liquidazione concorsuale.

Adempimenti , formalità:

L'erede entro un mese dalla notificazione dell'opposizione deve, a mezzo di un Notaio, invitare⁶ i creditori ed i legatari a presentare entro un termine

⁵ Il termine di un mese previsto dall'art. 495 c.c serve ai creditori e ai legatari per decidere se sia conveniente richiedere che venga adottata la procedura concorsuale (Natoli, 1969, 209)

⁶ Art. 498 c.c....L'invito è spedito con raccomandata ai creditori ed ai legatari al loro domicilio o residenza. A decorrere dal il servizio Foglio annunci legali della provincia è soppresso a norma dell'art.31 comma 1 l. 24 novembre 2000 n.340, il successivo 3° comma dell'art. 31 della citata legge stabilisce che la pubblicazione nel F.A.L. qualora sia l'unica forma di pubblicità è sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

stabilito dal Notaio stesso⁷ e non inferiore a giorni trenta la dichiarazione di credito

La procedura di liquidazione concorsuale è tassativamente disciplinata dall'art.499 c.c. con la precisazione che l'erede beneficiato, scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito provvede con l'assistenza del notaio a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle necessarie alienazioni. Il patrimonio ereditario va alienato, comunque, solo se, in esito all'accertamento del passivo, ciò risulti necessario. Infatti l'accertamento del passivo serve anche a determinare quali beni ereditari debbano essere alienati per venire incontro alle necessità della liquidazione secondo lo stato di graduazione.⁸

La procedura beneficiata cessa con l'esecuzione dello stato di graduazione.

Conclusione

L'individuazione del momento di cessazione della procedura di eredità beneficiata deve distinguersi nel caso in cui la liquidazione sia stata individuale o concorsuale.

La procedura beneficiata cessa con l'esecuzione dello stato di graduazione per quanto riguarda la procedura concorsuale. Difficoltà si incontra, invece, nell'ipotesi della liquidazione individuale. In tal caso, come sopra precisato la legge non pone un limite temporale alla durata della procedura nè prevede una scadenza entro la quale i creditori ed i legatari devono far valere i loro diritti.

.A nostro parere potrà prendersi in considerazione l'ipotesi di procedere alla liquidazione concorsuale solo in presenza di un'opposizione notificata, poichè la scelta di procedere ad una liquidazione concorsuale espone l'erede beneficiato ad un possibile reclamo⁹ contro lo stato di graduazione, che diverrebbe definitivo in questo caso per il passaggio in giudicato della sentenza che si pronuncia sui reclami. Dopo che esso è divenuto definitivo, l'erede beneficiato deve provvedere ad estinguere le passività ereditarie dandogli esecuzione.

⁷ Il Notaio non è nominato dal giudice ma è liberamente scelto dalla parte, e può essere lo stesso Notaio designato dal giudice per formare l'inventario.

⁸ Lo stato di graduazione consiste nell'ordinata esposizione, in un atto notarile, delle somme destinate ad essere corrisposte a ciascuno dei creditori e legatari tenuto delle tre regole stabilite dal 3° comma dell'art. 499 c.c.

⁹ Va sottolineato che ai sensi dell'art.778 c.p.c. i reclami sono decisi in un unico giudizio, il che in caso di introduzione di distinti reclami, impone il ricolto all'art. 274, 1° comma c.p.c.

In altri termini se l'erede beneficiario ha una presunta consapevolezza che un creditore o più creditori possano proporre reclamo allo stato di graduazione, congelando in tal caso i pagamenti delle passività, potrebbe essere preferibile, nel caso di specie, ricorrere alla liquidazione individuale, sul presupposto che comunque l'attivo ereditario è oltremodo capiente; in questo caso, con la liquidazione individuale, le eventuali contestazioni o impugnative andrebbero esaminate e giudicate singolarmente ed individualmente senza quel *litisconsorzio processuale* di cui alcuni autori parlano quando vi sono più reclami.

E' vero, comunque che con la liquidazione individuale non abbiamo il momento e la data certa della chiusura della fase liquidatoria, ma riteniamo che tutto ciò non possa essere ritenuto pregiudizievole in quanto al massimo in caso di alienazioni di beni ereditari verranno richieste le necessarie autorizzazioni.

Ci serviamo ulteriori approfondimenti soprattutto nell'elencare tutti gli aspetti anche pratici delle due forme di liquidazione dopo aver esaminato attentamente le passività sia per la posizione di un legatario e sia per la posizione di uno o più creditori, i cui crediti sono già contestati o in corso di contestazione, e che presumibilmente possono essere i promotori di reclami allo stato di graduazione.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti .

dr. Pasquale Matarrese